

XVIII legislatura

A.S. 1746:

"Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Marzo 2020
n. 132



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1746: "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"». NL132, marzo 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Sospensione e proroga di termini	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020</i>)	1
Articolo 2 (<i>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</i>)	2
Articolo 3 (<i>Rimessione in termini per adempimenti e versamenti</i>)	3
Articolo 4 (<i>Sospensione dei pagamenti delle utenze</i>)	3
Articolo 5 (<i>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</i>)	4
Articolo 6 (<i>Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati</i>)	4
Articolo 7 (<i>Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio</i>)	5
Articolo 8 (<i>Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero</i>)	6
Articolo 9 (<i>Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza</i>)	7
Articolo 10, commi 1-11; 13 e 15-18 (<i>Sospensione termini e notificazioni degli atti relativamente ai procedimenti giudiziari in corso</i>)	7
Articolo 10, commi 12 e 14 (<i>Udienze dei processi in Videoconferenza</i>)	11
Articolo 11 (<i>Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</i>)	13
Articolo 12 (<i>Proroga validità tessera sanitaria</i>)	13
Capo II Misure in materia di lavoro privato e pubblico.....	14
Articolo 13 (<i>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</i>)	14
Articolo 14 (<i>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</i>)	16
Articolo 15 (<i>Cassa integrazione in deroga con riferimento a soggetti operanti in alcuni comuni</i>)	16
Articolo 16 (<i>Indennità lavoratori autonomi</i>)	17
Articolo 17 (<i>Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna</i>)	18
Articolo 18 (<i>Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico</i>)	20
Articolo 19 (<i>Misure urgenti in materia di pubblico impiego</i>)	21
Articolo 20 (<i>Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza</i>)	23
Articolo 21 (<i>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	24
Articolo 22 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.</i>)	24
Articolo 23 (<i>Misure urgenti per personale medico e infermieristico</i>)	29
Articolo 24 (<i>Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso</i>)	30

Capo III Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute	32
Articolo 25 (<i>Fondo garanzia PMI</i>)	32
Articolo 26 (<i>Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa</i>)	33
Articolo 27 (<i>Fondo SIMEST</i>)	33
Articolo 28 (<i>Rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici</i>).....	34
Articolo 29 (<i>Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022</i>).....	36
Articolo 30 (<i>Carta della famiglia</i>)	36
Articolo 31 (<i>Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale</i>).....	37
Articolo 32 (<i>Conservazione validità anno scolastico 2019-2020</i>).....	38
Articolo 33 (<i>Misure per il settore agricolo</i>).....	38
Articolo 34 (<i>Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali</i>).....	39
Capo IV Disposizioni finali e finanziarie	40
Articolo 35 (<i>Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti</i>).....	40
Articolo 36 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	40

CAPO I SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

Articolo 1 ***(Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)***

L'articolo in esame, così come si legge in relazione illustrativa, consente agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e, nel contempo, permette all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Il comma 1 del presente articolo, modificando il comma 5 dell'articolo 16-*bis* del Dl n 124 del 2019, anticipa la decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2020. In via sintetica si rammenta che le disposizioni in esame riguardano: il differimento dal 23 luglio al 30 settembre del termine per la presentazione del Modello 730; la rimodulazione dei termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate; l'introduzione di un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

Il comma 2¹ prevede lo slittamento dal 16 marzo al 31 marzo 2020 del termine per l'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche nonché del termine per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Il comma 3² proroga il previgente termine del 16 marzo al 31 marzo, sia per la consegna delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta, sia per la trasmissione in via telematica delle stesse all'Agenzia delle entrate.

Il comma 4³ sposta dal 30 aprile al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 5 dispone che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, da effettuarsi con scadenza entro il 28 febbraio, è eseguita entro il termine del 31 marzo 2020.

Infine il comma 6 stabilisce che la norma di cui all'articolo 4, comma 6-*sexies* del citato DPR n. 322 del 1998, per la quale l'Agenzia delle entrate – esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito *internet* – rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute, si applica a decorrere dal 2021.

La RT evidenzia che l'articolo in esame dispone la proroga di termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Alla disposizione non ascrive effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020 in quanto non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

¹ Modifica il comma 4-*bis*, lettera b), quarto periodo, del Decreto del Ministro delle finanze del 1999 n. 164.

² Modifica i commi 6-*quater* e 6-*quinquies* del D.P.R. n. 322 del 1998.

³ Modifica l'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 175 del 2014.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto i differimenti dei termini su indicati hanno carattere infrannuale e di fatto non prorogano i termini di versamento.

Articolo 2 ***(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)***

Il comma 1 prevede, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e a favore di tutti i soggetti⁴ che, alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020⁵, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La norma specifica che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (pertanto entro il 31 maggio) e che non si procede al rimborso di quanto già versato. Si stabilisce poi l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015⁶.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli⁷, alle ingiunzioni di pagamento coattivo⁸ emesse dagli enti territoriali, nonché ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il comma 3 dispone, a favore dei soggetti indicati dal comma 1, anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione-ter" (art. 3, commi 2, lettera b) e 23, e art. 5, comma 1, lettera d) del DL n. 119 del 2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del DL n. 34 del 2019) nonché di quello del 31 marzo 2020 in materia di c.d. "saldo e stralcio" (art. 1, comma 190, della legge n. 145/2018).

La RT specifica che all'articolo in esame non si ascrivono effetti finanziari atteso che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese di maggio 2020 e quindi entro il corrente anno.

Al riguardo, in considerazione della verosimile esigua numerosità dei soggetti beneficiari – che rende del tutto trascurabili eventuali effetti finanziari dovuti allo slittamento dei versamenti – e del differimento dei termini di pagamento entro l'anno corrente, non si hanno osservazioni da formulare.

⁴ Persone fisiche e giuridiche.

⁵ Cioè: nella Regione Lombardia: a) Bertinico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vò.

⁶ Riguardante la normativa relativa alla sospensione, per eventi eccezionali, dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

⁷ Nell'ambito del potenziamento dell'accertamento in materia doganale.

⁸ Di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

Articolo 3 ***(Rimessione in termini per adempimenti e versamenti)***

L'articolo prevede che le disposizioni di sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020⁹, si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti¹⁰, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

La RT specifica che non si ascrivono effetti di natura finanziaria trattandosi di una sospensione avente carattere infrannuale atteso che i tributi non versanti saranno restituiti entro il mese di aprile.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere infrannuale della sospensione degli adempimenti in argomento.

Articolo 4 ***(Sospensione dei pagamenti delle utenze)***

Il comma 1 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

Il comma stabilisce che entro il 30 giugno 2020 l'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone RAI) avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

La RT, oltre ad illustrare la norma, ribadisce che gli oneri correlati alla sospensione dei pagamenti relativi alle utenze saranno coperti a valere sul sistema tariffario e sottolinea che il versamento delle quote del canone RAI di fatto sospese avverrà comunque nel corso del 2020, alla luce di quanto disposto dalla norma, concludendo nel senso che all'articolo non sono ascrivibili effetti in termini di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁹ In materia di sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; nel decreto è prevista la sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020.

¹⁰ Anche per conto di aziende che operano fuori dal predetto territorio.

Articolo 5

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Il comma 1 sospende nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La RT evidenzia che il differimento in esame, collocandosi entro il 2020, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, preso atto della prassi ormai invalsa di non considerare più gli interessi correlati alla necessità di costituire, nel corso del differimento del versamento dei contributi, una provvista finanziaria per sopperire, ai fini dell'adempimento delle prestazioni poste a carico dell'INPS e dell'INAIL, alla mancanza delle somme oggetto del differimento.

Articolo 6

(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

Il comma 1 consente ai soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, di beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo rinviando all'articolo 36.

La RT sottolinea che l'ambito di applicazione della norma è definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una "moratoria" generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

Sulla base delle informazioni disponibili, l'effetto in termini di fabbisogno, determinato dal venir meno, nell'anno 2020, della restituzione delle rate oggetto di sospensione, è quantificato prudenzialmente in 838.000 euro, pari all'importo complessivo delle rate dovute dalle imprese operanti in Lombardia e in Veneto per l'annualità 2020, ammontanti, rispettivamente, a 665.685 e a 171.555 euro.

Inoltre, la RT afferma che, in seguito all'entrata in vigore della norma, Invitalia rideterminerà, sulla base delle richieste pervenute, l'effettiva consistenza dei fondi rotativi e assumerà impegni nel limite di questa.

Al riguardo, si prende atto dei dati forniti dalla RT, non essendo disponibili elementi per una verifica degli stessi.

Articolo 7

(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

Il comma 1 sospende alcuni termini per versamenti nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, sono sospesi:

- a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale per il finanziamento delle camere di commercio di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:
 - 1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
 - 2) le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
 - 3) il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
 - 4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

Il comma 2 dispone che i pagamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

I commi da 3 a 6 stabiliscono nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione nei rami vita e danni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 209 del 2005, residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, la sospensione temporanea del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

I versamenti dei premi oggetto di sospensione sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, entro l'anno 2020. Resta ferma l'operatività della relativa garanzia assicurativa durante il periodo di sospensione.

La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi.

Le predette disposizioni relative alle polizze di assicurazione si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'UE che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La RT afferma che la previsione del versamento dei premi sospesi, comunque entro l'anno 2020, assicura il versamento entro il medesimo esercizio finanziario del contributo destinato al Servizio sanitario nazionale.

La RT sottolinea che trattandosi di norma di carattere ordinamentale, che sospende i termini di pagamento entro lo stesso esercizio finanziario, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto che i versamenti sospesi dei premi assicurativi e dei diritti annuali di finanziamento delle camere di commercio saranno effettuati comunque entro l'anno 2020, andrebbe assicurato che nessun problema di liquidità si verifichi nel periodo oggetto di sospensione per effetto del mancato introito dei premi assicurativi e dei diritti annuali da parte dei percettori aventi diritto e, in particolare, da parte delle camere di commercio.

Articolo 8

(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti¹¹ nonché dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria.

Ai sensi del comma 2 il versamento dei tributi e contributi sospesi, in applicazione del precedente comma, verrà effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza l'aggiunta di sanzioni e interessi. Nel caso di versamenti già effettuati a tale titolo non si dà luogo a rimborso.

Infine il comma 3 conferma che per i soggetti indicati al comma 1 – aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nel citato allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – non operano le ritenute alla fonte¹² per il periodo di sospensione compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti.

La RT, ai fini della quantificazione del minor gettito dovuto alla sospensione dei termini relativi al versamento delle ritenute operate dai soggetti in parola, utilizza i dati dei versamenti effettuati tramite F24 dai citati contribuenti. Stima un ammontare complessivo potenzialmente oggetto di sospensione (fino al 30 aprile 2020) di circa 119 mln di euro. Per quanto riguarda la sospensione dei termini relativi a contributi previdenziali ed assistenziali e a premi per l'assicurazione obbligatoria, sulla base delle informazioni desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018, deduce i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi ai mesi di competenza

¹¹ Ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

¹² Ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

febbraio e marzo (pagamenti di marzo ed aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con codice ATECO 55, 79.1, 79.9. I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 130,5 e 147,1 mln di euro. Conclude evidenziando che, poiché il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto il differimento dei pagamenti ed il relativo recupero è previsto nello stesso esercizio finanziario.

Articolo 9

(Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza)

L'articolo stabilisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la sospensione per la durata di trenta giorni dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato. Nel contempo, si prevede che i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La RT ribadisce che la norma reca la sospensione di termini di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità di pubblica sicurezza rivestendo un carattere meramente ordinamentale ed è, pertanto, insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 10, commi 1-11; 13 e 15-18

(Sospensione termini e notificazioni degli atti relativamente ai procedimenti giudiziari in corso)

Il comma 1 prevede che a decorrere dal giorno successivo alla entrata in vigore del decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 DPCM 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti

per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Il comma 3 dispone che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 alla medesima data.

Il comma 4 prevede che per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Il comma 5 prevede che nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Il comma 6 dispone che nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

Il comma 7 prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondariali dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Il comma 8 determina che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020: a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato

1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti; b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Il comma 9 prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

Il comma 10 dispone che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

Il comma 11 prevede che le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

Il comma 13 dispone che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

Il comma 15 stabilisce che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

Il comma 16 prevede che ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

Il comma 17 stabilisce che nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa: a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il comma 18 prevede che in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero, di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.

La RT certifica che l'articolo comporta il solo differimento di attività giudiziarie ordinariamente svolte e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato.

Inoltre, assicura circa la possibilità di fronteggiare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le eventuali maggiori attività di notifica degli atti giudiziari connesse alla sospensione dei termini processuali negli uffici giudiziari delle Regioni cui appartengono i Comuni interessati dall'emergenza, nonché al rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze processuali penali e civili in cui le parti o i loro difensori, erano residenti o avevano sede negli stessi Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, considerato che i relativi adempimenti sono attuati prevalentemente con modalità telematiche e pertanto senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur convenendo con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, dal momento che queste sono volte a disporre una "sospensiva" di circa 30 giorni nello svolgimento dei procedimenti giudiziari (con le eccezioni ivi previste) – e relativa moratoria degli atti procedurali (notificazioni, udienze etc.) nonché la temporanea sospensione di tutti gli effetti inerenti i termini di prescrizione e decadenza – della giustizia ordinaria (civile o penale), amministrativa e contabile, nei quali siano comunque interessati di persone fisiche residenti nei comuni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 2020, potrebbero essere opportuni elementi di valutazione – nonché dati, sia pure di "stima" – in merito ai riflessi che, una volta terminata la generalizzata "sospensiva" in questione, è atteso si determineranno a carico degli uffici giudiziari in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento.

Circostanza da cui, va da sé, potrebbero derivare maggiori oneri per gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, perlomeno nei termini dell'esigenza di provvedere al reperimento di risorse umane e strumentali "aggiuntive" rispetto a quelle che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

A tale proposito, infatti, non appaiono pienamente convincenti le assicurazioni fornite dalla RT, circa la copertura degli adempimenti per l'anno in corso che sarà assicurata nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, anche in relazione alle eventuali "maggiori" attività di notifica degli atti giudiziari connessa alla temporanea sospensione dei termini processuali negli uffici giudiziari delle Regioni in

cui insistono i Comuni interessati dall'emergenza, posto che ai relativi adempimenti, la cui attuazione avverrebbe "prevalentemente con modalità telematiche e, pertanto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato" andrebbe accompagnata da stime circa tali maggiori fabbisogni.

Articolo 10, commi 12 e 14 ***(Udienze dei processi in Videoconferenza)***

Il comma 12 prevede che ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3,4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-A/v dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Il comma 14 prevede che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

La RT assicura, con riferimento alle norme concernenti, rispettivamente, la partecipazione a distanza alle udienze attraverso la videoconferenza, o mediante collegamenti da remoto – per cui non opera la sospensione ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10 – e lo svolgimento a distanza o mediante corrispondenza telefonica dei colloqui per i detenuti, internati e imputati che sono ristretti negli istituti penitenziari per adulti e per minorenni che hanno sede nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, che ciò potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione giudiziaria.

In tal senso, assicura che – quando ai colloqui parteciperanno persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 – le MVC e i collegamenti da remoto (es. attraverso la piattaforma *Skype*) potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali che sono già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tal fine segnala che nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia, potrà ricorrersi alle seguenti risorse:

- U.d.V 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione “*Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari*” Capitolo 1462 P.g, 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;
- U.d.V 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione “*Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute*” Capitolo 1762 “*Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.*”, che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione “*Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari*” Capitolo 1751 “*Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo*” che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;
- U.d.V 1.3 giustizia minorile e di comunità – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Azione “*Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità*” Capitolo 2061 p.g. 13 “*Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.*”, che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 “*Spese per il funzionamento del sistema informativo*”, che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- U.d.V 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione “*Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia*” Capitoli 1501 e 7203, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287,426 per l'anno 2020, euro 181,868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Al riguardo, *in primis* per i profili di quantificazione, posto che la RT assicura che all'attuazione di quanto previsto dalle norme in esame l'Amministrazione giudiziaria potrà provvedere comunque avvalendosi delle sole risorse finanziarie che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, a tal fine fornendo le coordinate identificative dei relativi stanziamenti nella disponibilità dell'Amministrazione giudiziaria, sembrerebbero opportuni ulteriori elementi di conferma circa la neutralità delle norme.

In proposito, sarebbe utile una conferma in merito al grado di adeguatezza delle dotazioni informatiche e tecnologiche dell'Amministrazione giudiziaria e anche di quella penitenziaria, con riferimento agli uffici giudiziari e agli istituti penitenziari che

sono compresi nell'ambito territoriale contemplato dall'Allegato I al DPCM 1 marzo 2020.

Infine, con specifico riferimento anche agli stanziamenti già iscritti in bilancio di cui la RT fornisce le coordinate identificative nell'ambito dello stato di previsione del dicastero della Giustizia, andrebbero, in particolare, richiesti i piani gestionali interessati dalle norme in esame, relativamente ai capitoli 1501 e 7203 riconducibili alla responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, posto che gli stessi constano rispettivamente di n. 5 e n. 11 piani.

Tali indicazioni andrebbero fornite alla luce di una ricognizione dell'adeguatezza delle risorse ivi indicate dei fabbisogni "straordinari" riconducibili al provvedimento in esame, che dovranno comunque trovare copertura a valere dei stanziamenti già previsti in bilancio, i quali sono calibrati sui soli fabbisogni già previsti ai sensi della legislazione vigente¹³.

Articolo 11

(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La norma dispone che gli obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societario (revisore contabile e società di revisione) e in capo ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, agente della riscossione) si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2021.

La RT afferma che la norma si limita a posticipare l'entrata in vigore delle norme relative agli obblighi di segnalazione della crisi contenute nel nuovo Codice della crisi d'impresa e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Proroga validità tessera sanitaria)

La norma proroga al 30 giugno 2020 la validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della Tessera sanitaria. Per le Tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la proroga della validità della Tessera

¹³ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, doc. cit., Paragrafo 4.3.

Sanitaria non comporta attività aggiuntive a carico del MEF e che la produzione della copia provvisoria e relativa trasmissione telematica è realizzabile attraverso funzionalità già in parte operative e i cui costi per il relativo adeguamento risultano marginali e ricompresi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 50, comma 12 del decreto-legge n. 269 del 2003 e all'articolo 11, comma 15 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT circa la marginalità dei costi di adeguamento per la produzione della copia provvisoria della tessera sanitaria e relativa trasmissione telematica, appare opportuno fornire comunque ulteriori elementi di delucidazioni circa l'entità di tali oneri, al fine di verificare la idoneità delle risorse indicate a copertura dalla RT e inerenti il controllo della spesa sanitaria di cui all'articolo 50, comma 12 del decreto-legge n. 269 del 2003 e all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Articolo 13

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Il comma 1 dispensa i datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di informazione e consultazione sindacale e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

Il comma 2 esclude i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al comma 1, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3 e 4 (26 settimane in biennio mobile), 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 (che, in relazione ai fondi di solidarietà ed altre tipologie di fondi, fa rinvio ad una pluralità di disposizioni) del medesimo decreto legislativo.

Il comma 3 stabilisce che le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 4 prevede che l'assegno ordinario di cui al comma 1 sia concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (che prevede che alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso). La prestazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 5 impone che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Il comma 6 demanda all'INPS il compito di monitorare i limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT procede alla quantificazione degli oneri correlati all'articolo a partire dall'analisi degli archivi gestionali dell'INPS, dai quali emergono le seguenti platee:

1) 8.746 lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.237,20 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 5% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO, e pertanto la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica;

2) 8.857 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà. La retribuzione media mensile di tali lavoratori è pari, per il 2019, a 1.850,8 euro. Di tale platea 2.574 lavoratori hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario senza tener conto dei limiti aziendali e dell'assegno di solidarietà per dimensioni aziendali inferiori a 15 dipendenti.

Si è ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi. Ne deriva che i limiti di spesa sono fissati in 5,8 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 rispettivamente per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e di cui al comma 4. Nel complesso, dall'articolo derivano pertanto oneri pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, si osserva che le informazioni fornite dalla RT in relazione agli oneri di cui ai commi 1 e 2 non consentono una puntuale verifica degli stessi, atteso che non viene indicato il numero di percettori dell'assegno ordinario ai sensi dei citati commi. Comunque, il limite di spesa riportato dalla RT (5,8 milioni di euro) appare in linea di massima congruo.

Non vi sono rilievi sugli oneri correlati al comma 4, sulla base delle ipotesi formulate dalla RT.

Per entrambe le misure, comunque, sarebbe auspicabile una valutazione circa la prudenzialità dell'ipotesi assunta dalla RT sulla durata media delle prestazioni (2 mesi)

rispetto al limite legale previsto (3 mesi) e alla situazione venutasi a determinare nella cd. "zona rossa".

In ogni caso, la formulazione degli oneri in termini di tetto di spesa e la previsione del meccanismo di monitoraggio degli stessi e di eventuale blocco nella concessione di ulteriori trattamenti rappresentano idonee garanzie a tutela dei saldi. Per i profili di copertura, non vi sono rilievi da formulare, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione (iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) presenta, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, le occorrenti disponibilità (circa 789 milioni di euro) ed è, in linea generale, caratterizzato da sufficienti margini di modulabilità, che consentono di escludere pregiudizi su altri interventi finanziati a valere sulle risorse di tale Fondo.

Articolo 14

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Il comma 1 consente alle aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020 che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13, riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Il comma 2 demanda all'INPS il monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT afferma che l'interruzione della fruizione della CIGS è riferita a 229 lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 pari a 2.509,7 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 2 mesi. Ne deriva il limite di spesa fissato in 0,9 per l'anno 2020.

Al riguardo, nel presupposto che la platea sia stata correttamente individuata e che la durata media delle prestazioni si attesti effettivamente sui 2 mesi, come ipotizzato dalla RT in modo non rigorosamente prudenziale, non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 15

(Cassa integrazione in deroga con riferimento a soggetti operanti in alcuni comuni)

I commi 1 e 2 prevedono la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni compresi nell'allegato 1 del [D.P.C.M. 1° marzo 2020](#), limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di

lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro.

Nell'ambito possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico.

Il trattamento è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020, data dalla quale hanno trovato applicazione, con riferimento ai comuni in oggetto, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](#) (decreto che è stato poi assorbito dal suddetto D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Per il trattamento in esame sono riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.

Il comma 3 stabilisce che il trattamento può essere concesso entro un limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per il 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla suddetta data del 23 febbraio 2020.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la ripartizione del limite di spesa tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto). I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione insieme con la lista dei beneficiari.

Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto – anche in via prospettica – il limite di spesa, le regioni non possono emettere altri provvedimenti concessori.

L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni in esame con pagamento diretto ai beneficiari (comma 5).

Il comma 6 provvede alla copertura dei suddetti oneri a valere sulla dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT afferma che dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2.416 lavoratori (compresi gli agricoli) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.535,4 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 2 mesi, determinandosi in tal modo l'importo di 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 recato dal comma 3.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, nel presupposto che la platea sia correttamente individuata e che si riveli corretta l'ipotesi di una durata media di erogazione delle prestazioni pari a 2 mesi. Per i profili di copertura e per quelli inerenti al contenimento degli oneri entro i limiti di cui al comma 3 si rinvia alle osservazioni formulate sull'articolo 13.

Articolo 16 **(Indennità lavoratori autonomi)**

Il comma 1 riconosce, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i

titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986.

Il comma 2 concede il trattamento di cui al presente articolo nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del suddetto limite di spesa complessivo tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT afferma che dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell'INPS con riferimento al 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame sono risultati pari a 5.776. L'onere stimato, pari a 5,8 milioni di euro per il 2020, è riferito all'ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

Al riguardo, preso atto della platea indicata e della durata media stimata del periodo di concessione dell'indennità, la quantificazione è corretta. Si osserva comunque che la stima di un periodo di 2 mesi di erogazione dell'indennità potrebbe non essere sufficientemente prudenziale. In ogni caso, il consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco nella concessione di ulteriori indennità dovrebbe garantire il contenimento dell'onere entro i limiti del tetto di spesa previsto. Non vi sono rilievi da formulare per i profili di copertura, atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità e che il complesso degli oneri finanziati a valere sulle sue risorse presentano, in linea generale, sufficienti margini di modulabilità.

Articolo 17

(Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)

Il comma stabilisce che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero

della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge n. 6 del 2020 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il comma 2 esclude dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

Il comma 3 riconosce il trattamento di cui al presente articolo nel limite massimo di un mese a valere sulle risorse, assegnate alle regioni di cui comma 1 e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

Il comma 4 stabilisce che i trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il comma 5 dispone che il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La RT sottolinea che la norma proposta prevede una spesa limitata ai residui delle risorse non utilizzate assegnate alle regioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle regioni interessate in data 29 febbraio 2020, tenuto anche conto dei riscontri effettuati dall'INPS, i residui di spesa sono risultati pari agli importi riportati, per ciascuna regione, dal comma 1. La RT evidenzia poi che, alla luce del consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e di blocco nella concessione di ulteriori trattamenti nel caso di superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti, l'articolo non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti e dei dati forniti dalla RT, della configurazione degli oneri in termini di tetti di spesa e del consueto meccanismo di monitoraggio e di eventuale blocco nell'erogazione di ulteriori trattamenti, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione e di copertura. Tuttavia, per assicurare l'assenza di effetti sui saldi, andrebbe confermato che, nella costruzione dei tendenziali per il 2020, le somme finora non utilizzate di cui all'articolo 44, comma

6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che rappresentano la copertura dell'intervento in esame, siano state già contabilizzate nella spesa.

Articolo 18

(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)

Il comma 1 prevede che allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet* possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

Il comma 2 stabilisce che nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata, sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet*, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3 stabilisce che ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.

Il comma 4 prevede che ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale.

Il comma 5 dispone che all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole "per la sperimentazione" sono soppresse.

La RT evidenzia che l'articolo prevede l'ampliamento dei massimali degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico per i *personal computer* e relativi servizi informatici, che possono essere usati per il lavoro "agile", attraverso gli strumenti gestiti da CONSIP.

Conferma che da tale norma non discendono effetti finanziari, poiché CONSIP assicura la possibile maggiore operatività che potrebbe discendere dai più elevati quantitativi gestiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non determina effetti finanziari sul bilancio dello Stato, in quanto le pubbliche amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli acquisti previsti dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 19 ***(Misure urgenti in materia di pubblico impiego)***

Il comma 1 prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza "attiva", dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è "equiparato" al periodo di ricovero ospedaliero.

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata, " sono aggiunte le seguenti; "ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),

Il comma 3 prevede che fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Il comma 4 prevede che per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari.

Il comma 5 dispone che agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36.

La RT ribadisce che la norma dispone misure in materia di pubblico impiego. In particolare, sul comma 1 certifica che la norma ivi prevista non realizza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la misura è limitata all'assenza per malattia dovuta al *coronavirus*, patologia prima di oggi inesistente.

Sul comma 2, ribadisce che la norma ivi prevista esclude dalla decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia, prevista dall'articolo 71, comma 1, del DL n. 112 del 2008, i periodi di assenza per ricovero ospedaliero. Ne consegue che la predetta decurtazione continuerà ad operare per tutte le altre fattispecie per le quali – a disciplina vigente – già trova applicazione ed i relativi risparmi continueranno a costituire economie di bilancio per le amministrazioni dello

Stato e a concorrere per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.

In proposito, precisa che la specifica misura relativa al ricovero ospedaliero introdotta dal comma in esame è già contemplata nella contrattazione collettiva per la maggior parte del personale contrattualizzato e, pertanto, produce effetti di "minor risparmio" solo con riferimento ad una limitata parte del personale pubblico (alcune categorie dirigenziali, docenti e ricercatori universitari, personale di magistratura).

Tali effetti sono valutabili, sulla base dei dati risultanti dal conto annuale 2018, in complessivi 810.000 euro annui (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni),

Il comma 3 non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica in quanto la prestazione lavorativa può essere comunque garantita, come previsto nel decreto-legge n. 6 del 2020 e nei DPCM attuativi delle misure ivi previste, anche attraverso forme di lavoro a distanza e lavoro agile, già previste a legislazione vigente e le cui modalità di realizzazione sono rimesse alle iniziative datoriali,

Il comma 4 non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di una misura che riafferma la competenza degli specifici servizi sanitari per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate correnti:

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.2	>s	c				0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
co.2	>e	t/c				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di quantificazione, pur non avendo particolari osservazioni da formulare, andrebbe comunque fatta chiarezza sugli effetti finanziari derivanti dalla ivi prevista equiparazione, per tutti i dipendenti pubblici, della "malattia" o quarantena con sorveglianza "attiva", ovvero, della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza "attiva" nel caso siano dovuti al COVID-19, al ricovero "ospedaliero" ai sensi della normativa vigente, atteso che la contrattualistica prevede nei casi di ricovero il riconoscimento del solo trattamento economico "fondamentale", sebbene comprensivo della "Indennità di Amministrazione", con esclusione di ogni compenso "accessorio"¹⁴.

¹⁴ L'art. 71, comma 1, dl 112/2008 stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. La disposizione salva il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,

Quanto al comma 2, premesso che la norma esclude dalla decurtazione del trattamento "accessorio" prevista a legislazione vigente, limitatamente ai primi dieci giorni di malattia, dall'articolo 71, comma 1, del DL n. 112 del 2008, i periodi di assenza per ricovero ospedaliero, determinando un maggior onere correlato al riconoscimento di un diritto soggettivo "perfetto" cui si connettono "minori risparmi" rispetto ai tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Ciò valendo, in particolare, limitatamente ad alcuni comparti del pubblico impiego indicati dalla RT (alcune categorie dirigenziali, docenti e ricercatori universitari, personale di magistratura), per cui tale esclusione non è stata già prevista dalla contrattazione, per cui sarebbero utili elementi integrativi da cui sia possibile trarre conferme in merito alla corretta quantificazione dell'effetto d'impatto stimato dalla RT in 810.000 euro (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni).

A tal fine, andrebbero acquisiti i dati analitici dei comparti interessati, delle platee di riferimento considerate e dei parametri retributivi e non, considerati per la determinazione dell'onere annuo complessivo dal 2020.

Circa i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti" con l'indicazione delle aliquote applicate ai fini della determinazione degli oneri riflessi a carico dell'erario e del dipendente.

Articolo 20

(Presenza di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza)

L'articolo stabilisce che i soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

La RT certifica che la norma concerne la presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché a legislazione vigente sono disponibili le risorse occorrenti per la stipula di tutti i contratti in questione sin dal primo marzo 2020.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita prevedendo che i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Il CCNL del comparto ministeri prevede che, per i primi 9 mesi di assenza, al dipendente spetta il trattamento fondamentale comprensivo della Indennità di Amministrazione. Cfr. ARAN, CCNL funzioni centrali, *Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali vigenti del Comparto Ministeri*, pagina 62; *Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Enti pubblici non economici*, pagina 64.

Articolo 21

(Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 prevede che al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende.

Il comma 2 stabilisce che le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La RT evidenzia che la norma reca misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le misure previste rientrano nella ordinaria attività delle strutture sanitarie delle Amministrazioni competenti.

Al riguardo, nel presupposto che la dotazione di risorse umane e strumentali dei Servizi sanitari delle FFPP, delle FFAA e dell'Amministrazione dell'interno risulti adeguata ai fabbisogni riconducibili all'emergenza in parola, nulla da osservare.

Articolo 22

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G.)

Il comma 1 prevede che ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. È stabilito che ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di n. 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Si prevede che al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Il comma 2 stabilisce che ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 3 dispone che al fine di assicurare, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le stesse.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo (commi 1-2) e pari a 4.676.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

La RT riferisce che il dispositivo reca misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze annate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture – U.t.G..

Evidenzia che le esigenze connesse all'attuale emergenza sanitaria stanno comportando uno straordinario impegno per la Polizia di Stato, per l'Arma dei carabinieri, per la Guardia di finanza, per l'Esercito italiano, per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per le prefetture U.t.G.. Pertanto, sottolinea che le disposizioni di cui al presente articolo sono volte ad assicurare le specifiche esigenze delle diverse componenti per un periodo di 30 giorni.

Le Forze di polizia e l'Esercito italiano svolgono le attività di cinturazione, presidio e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle zone interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero, rispettivamente, di n. 450 unità di personale in aggiunta alle n. 550 unità territoriali stabilmente assegnate per la Polizia di Stato, di n. 500 unità di personale in aggiunta alle n. 700 unità territoriali per l'Arma dei carabinieri, n. 66 unità in aggiunta alle n.476 unità territoriali per la Guardia di Finanza e per la Difesa di n. 253 unità di militari fuori sede stanziali.

La quantificazione dello straordinario riguarda tutto il personale impegnato.

Precisa che stanti le dimensioni dei contingenti impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento il calcolo delle pertinenti esigenze è effettuato sulla base di valori di costo medio orario *pro capite*. Al personale delle Forze armate spetta inoltre l'indennità onnicomprensiva prevista per il personale di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Gli oneri, quantificati per 30 giorni, distinti per ciascuna componente, sono indicati come segue.

1. Polizia di Stato:

Sono state, al momento, movimentate n. 450 unità dei Reparti mobili della Polizia di Stato, oltre quelle stabilmente assegnate alle rispettive Questure e Commissariati dislocati sul territorio che si affiancano a circa n. 550 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 1.000 unità; il costo medio orario *pro capite* per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere *pro capite*, per un totale di 120 ore mensili, che comportano l'integrazione per ciascun operatore impiegato di n. 70 ore ulteriori di media *pro capite* mensile.

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:

n. 70 ore *pro capite* x n. 1.000 unità x 1 mese x € 19,79 € 1.385.300,00

2. Arma dei carabinieri:

Sono state, al momento, movimentate 500 unità che si affiancano a circa n. 700 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su 1.200 unità; il costo medio orario *pro capite* per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere *pro capite* per un totale di 70 ore mensili per la specifica esigenza

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:

n. 70 ore *pro capite* x n. 1.200 unità x 1 mese x € 19,79 € 1.662.360,00

3. Guardia di finanza

Sono state, al momento, movimentate n. 66 unità che si affiancano a circa n. 476 unità territoriali.

Gli oneri sono conseguentemente calcolati su n. 542 unità; il costo medio orario *pro capite* per lavoro straordinario è di € 19,79 lordo Stato; si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere *pro capite*, per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto, risultando così necessario integrare per ciascun operatore della Guardia di finanza impiegato n. 70 ore ulteriori di media *pro capite* mensile.

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- Lavoro straordinario:

n. 70 ore *pro capite* x n. 542 unità x 1 mese x € 19,79 € 6.750.833,00

4. Forze armate:

Sono state, al momento, richieste dall'autorità di pubblica sicurezza n. 253 unità delle Forze armate, tutte impiegate in servizi fuori sede. Tenuto conto anche che tale personale è impiegato analogamente al contingente di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia);
- lavoro straordinario, con un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso ed un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione del fatto che la gran parte del personale impiegato è truppa (a tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – INPDAP – 24,20% ed IRAP – 8,5%);

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

○ lavoro straordinario:

○ n. 21 ore *pro capite* x n. 253 unità x 1 mese x € 16,76 € 89.046,00

○ onnicomprensiva:

o n, 253 unità giornaliere x € 29,44 x giorni 30 € 223,450,00
L'onere complessivo è pari a € 312.496,00.

5. Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle attività di soccorso tecnico urgente e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento nelle zone più interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche per complessive 30 unità di personale in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto prevede una squadra di 5 unità di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto, in ognuna delle sei regioni ad oggi più interessate (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) per un totale di n. 30 persone, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Il fabbisogno è stato quantificato calcolando un servizio h24 mensile, con necessario raddoppio degli ordinari turni di servizio di 12 ore (evidentemente prevedendo l'avvicendamento di 2 squadre composte da 5 unità). L'importo orario posto a base del calcolo (20 euro/ora) equivale a quello medio "lordo Stato" dell'ora di straordinario delle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Conseguentemente gli oneri per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono i seguenti.

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 30 giorni x 20 euro ora: TOTALE € 432.000,00

6. Prefetture – UTG

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio. L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Pertanto, sono state previste maggiorazioni di prestazioni per lavoro straordinario modulate come segue:

- incremento del 50% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture U.t.G. in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria (complessivamente n. 3095 unità);
- incremento del 30% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture U.t.G. di Toscana, Trentino Alto Adige e Marche (complessivamente n. 1.041 unità);
- incremento 10% per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio presso le prefetture UtG delle rimanenti regioni, con esclusione della Val D'Aosta (circa 3.524 unità),

La stima degli oneri è stata calcolata sulla base delle assegnazioni mensili disposte per l'anno 2020 in favore di ogni singola Prefettura, applicando le percentuali di maggiorazione di cui sopra.

Su tale base le esigenze sono sintetizzabili come segue:

- 89.278 € per il primo gruppo di sei regioni;
- 18.691 € per il gruppo delle tre regioni;
- 25.030 € per le rimanenti regioni.

TOTALE € 133.000

Agli oneri complessivi recati dalla disposizione, pari a 4,676 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate correnti.

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.1	>s	c	4,11			4,11			4,11		
co.1	>e	t/c				1,99			1,99		
co.2	>s	c	0,43			0,43			0,43		
co.2	>e	t/c				0,21			0,21		
co.3	>s	c	0,13			0,13			0,13		
co.3	>e	t/c				0,06			0,06		

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, in linea di principio, posto che le autorizzazioni sono formulate come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire un primo scrutinio circa il grado di congruità delle risorse ivi stanziare, relativamente ai contingenti distintamente considerati ai punti 1-4 dalla RT, per cui ivi si fornisce il dettaglio dei parametri a "valore" per il calcolo del fabbisogno di spesa di lavoro straordinario, assumendo però un costo "medio" orario dello straordinario indipendentemente dalla qualifica/grado (e/o dell'indennità di ordine pubblico per le FFAA) e delle platee complessive assunte ai fini della determinazione del maggior fabbisogno di spesa, andrebbero richiesti più dettagliati elementi in ordine alla prevista articolazione in gradi/qualifiche dei singoli contingenti "aggiuntivi" delle Forze di polizia mobilitati per l'emergenza Corona-Virus.

Nel merito della tecnica di quantificazione, in considerazione della diversa definizione dell'onere medio unitario in ragione oraria per lavoro straordinario in ragione del grado /qualifica, ai sensi della normativa contrattuale vigente¹⁵, ciò dovrebbe consentire di trarre conclusioni in merito all'effettiva adeguatezza delle risorse stanziare a fronte degli impegni previsti per l'emergenza.

¹⁵ Per le forze di Polizia a ordinamento civile e militare si rinvia alle tavole previste all'articolo 6 e 22, del D.P.R. n. 39/2018.

Sul comma 2 (punto 5 della RT), si rilevano analoghe considerazioni a quelle formulate sui fabbisogni di risorse di cui al comma 1.

Quanto al comma 3, sempre per i profili di quantificazione, ivi prevedendosi una autorizzazione formulata come tetto massimo di spesa, andrebbero non di meno formulate alcune osservazioni in merito alla quantificazione esposta dalla RT (Punto 6).

A tale proposito, va infatti evidenziato che la RT si limita a fornire un valore percentuale di riferimento per l'incremento ivi previsto delle risorse già stanziato per la copertura dei fabbisogni di straordinario della spesa del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno per l'anno 2020, a ragione dell'emergenza sanitaria in atto, dislocato presso gli uffici territoriali di Governo ivi indicati, non fornendosi indicazioni in merito al numero delle unità lavorative interessate né ai profili professionali di inquadramento retributivo corrispondente. Conseguentemente, non fornendo pertanto alcuna indicazione in merito al costo unitario in ragione oraria previsto per il corrispondente profilo professionale dalla contrattazione collettiva vigente, né adottando a tal fine un costo "medio" orario per la definizione dell'onere orario del lavoro straordinario¹⁶.

La RT perviene dunque alla definizione di un importo complessivo per cui si prevede l'incremento delle risorse destinate alla copertura di fabbisogno di lavoro straordinario con riferimento all'Ufficio territoriale di governo ivi corrispondentemente indicato.

In merito poi allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti", a carico del dipendente e del datore di lavoro, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 36.

Articolo 23

(Misure urgenti per personale medico e infermieristico)

La norma consente alle regioni e province di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

¹⁶ La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile, costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni economiche previste all'interno di ciascuna area – ivi compresi gli sviluppi economici di cui all'art. 17 (Sviluppi economici all'interno delle aree) del CCNL 14/9/2007 – e dall'indennità integrativa speciale. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 25 (Riduzione dell'orario di lavoro) del CCNL del 16/2/1999 il valore del divisore è fissato in 151. Cfr. ARAN, *Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Ministeri*, pagina 131.

La RT afferma che poiché il conferimento avviene nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento ai limiti assunzionali previsti per il personale del SSN, la norma non determina maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24

(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)

Il comma 1 prevede che allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

Il comma 2 modifica il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, laddove è previsto che gli incarichi ivi previsti, conferiti in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, stabilendo che gli stessi sono rinnovabili «fino al 31 dicembre 2021».

Il comma 3 prevede che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 36.

La RT ribadisce la norma riguarda il potenziamento del Dipartimento della protezione civile allo scopo di assicurare il massimo supporto alla gestione dell'emergenza.

In particolare, sul comma 1 afferma che esso è volto ad implementare di due posti dirigenziali – uno di prima fascia ed uno di seconda fascia – la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del D. Lgs. n. 303/1999. Tale disposizione è finalizzata a garantire adeguata operatività al Dipartimento della protezione civile in relazione ai molteplici contesti emergenziali in atto. Certifica che l'onere relativo al posto dirigenziale di seconda fascia è stato stimato in euro 135.000 lordo Stato, quello relativo alla posizione di prima fascia è stato quantificato in 251.000 euro lordo Stato. Tali quantificazioni prendono a riferimento le retribuzioni del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'onere complessivo a regime, dall'anno 2021, ammonta pertanto ad euro 386,000. Per la prima annualità (2020) l'onere è stato calibrato su 9 mesi (aprile – dicembre) e quantificato in euro 290.000.

Sul comma 2 evidenzia che la norma è volta a consentire che gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19 del D.L. n.8/2017 possano essere rinnovati fino alla data del 31 dicembre 2021, nelle more dell'assunzione dei vincitori del concorso di cui al citato articolo 19 del D.L. n.8/2017, la cui procedura non risulta ancora conclusa. Assicura che la disposizione, volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento, non comporta nuovi ed ulteriori oneri.

Sul comma 3, in considerazione della esigenza di multidisciplinarietà della protezione civile e del complessivo concorso di tutte le pubbliche amministrazioni al sistema nazionale di protezione civile la disposizione è volta a consentire che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di "comando o fuori ruolo" presso il Dipartimento della protezione civile – nell'ambito dell'apposito contingente previsto dall'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 – resti comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche con riferimento al personale appartenente ai comparti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al comma 4, ribadisce che ivi si prevede che alla copertura finanziaria dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate correnti:

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.1	>s	c	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39
co.1	>e	t/c				0,14	0,19	0,19	0,14	0,19	0,19

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti il comma 1, posto che la norma determina un aumento dell'organico dirigenziale di prima (+1 unità) e seconda fascia (+1 unità) del ruolo tecnico specialistico della protezione civile, ivi associandosi un effetto di oneri complessivo che è rapportato, a decorrere dal 2020 – in ragione pro quota di 9/12 da tal anno – al trattamento economico complessivo "lordo Stato" corrisposto ai dirigenti di I e II fascia del Dipartimento della protezione civile, in forza della normativa vigente, valutata la congruità dei parametri considerati dalla RT¹⁷, nulla da osservare.

Ad ogni modo, venendo allo scrutinio dei relativi effetti d'impatto stimato sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con

¹⁷ I dati riportati nel Conto Annuale 2018 indicano un trattamento economico complessivo di 210.000 euro lordi per i dirigenti di I fasce della PCM, di cui 64.576 euro lordi di trattamento fondamentale (tabellare IIS etc.) e di 147.592 euro di indennità varie. Per il dirigente di II fascia il trattamento economico medio complessivo assomma a 104.468, di cui 47.424 di trattamento "fondamentale" e 56.436 euro di trattamento indennitario. Entrambe le retribuzioni complessive vanno considerate al lordo della contribuzione a carico del lavoratore dipendente dell'8,8%. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2018, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sul comma 3, premesso che ivi si dispone una esplicita deroga alla normativa vigente in materia di trattamento economico fondamentale per gli appartenenti delle forze di polizia e delle forze armate che siano comandati presso la Protezione civile, andrebbero richieste comunque chiarificazioni in merito al permanere dei riflessi "differenziati" sui fabbisogni organici tra l'attivazione dell'istituto del "comando" e del "fuori ruolo".

Ciò detto, dal momento che per tale ultimo istituto, diversamente per il "comando", l'articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957 prevede che il dipendente non occupa posto nell'organico di appartenenza, in modo che questo da ritenersi comunque "vacante" ai fini della determinazione dei fabbisogni di reclutamento. La circostanza, a ben vedere, prefigura la possibilità del sostenimento di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che non si determini l'indisponibilità di un numero di posizioni finanziariamente equivalente a quella interessata, dall'attivazione del fuori ruolo ai fini dei successivi reclutamenti.

Sui commi 2 e 4 nulla da osservare.

CAPO III

ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

Articolo 25 (Fondo garanzia PMI)

Il comma 1 concede, fino al 2 marzo 2021, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI), a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 consente l'estensione dell'intervento di cui al comma 1, con decreto ministeriale, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Il comma 3 assegna per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia PMI citato la somma di 50 milioni di euro per il 2020.

Il comma 4 provvede alla copertura dei corrispondenti oneri rinviando all'articolo 36.

La RT, oltre a descrivere l'articolo, evidenzia, conformemente all'allegato 3, che lo stanziamento in questione si riflette soltanto sul SNF e sull'indebitamento netto.

Al riguardo, premesso che non vi sono rilievi in ordine ai criteri di contabilizzazione sui saldi dello stanziamento in esame, si osserva, atteso che non si tratta di un tetto di spesa e che quindi la garanzia di cui al comma 1 rappresenta un diritto soggettivo per le imprese interessate, che detto stanziamento appare congruo, considerando la limitata estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma e che le somme da trasferire nel 2020 al fondo di garanzia per le PMI, iscritte sul capitolo 7345 dello stato di previsione del MISE, ammontavano finora a 38 milioni di euro circa.

Articolo 26

(Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

Il comma 1 aggiunge un'ulteriore fattispecie a quelle che consentono di ottenere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione ai contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, a valere sul fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Tale nuova fattispecie è rappresentata dalla sospensione dal lavoro o dalla riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

La RT illustra la norma e conclude nel senso di escludere che essa comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, sarebbe utile acquisire una valutazione, perlomeno di massima, circa la numerosità dei casi per i quali, in relazione alla modifica normativa in esame, si potrà richiedere la sospensione del pagamento delle rate, anche rispetto alle fattispecie attuali, al fine di escludere tensioni future su tale linea di finanziamento.

Articolo 27

(Fondo SIMEST)

Il comma 1 incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981.

Il comma 2 provvede alla copertura dei relativi oneri rinviando all'articolo 36.

La RT afferma che le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto. Alla compensazione degli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera c).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 28 ***(Rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici)***

Il comma 1 con riferimento ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, stabilisce la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta. Tale impossibilità è stabilita ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile che prevede nei contratti con prestazioni corrispettive che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Tale misura si applica ai contratti stipulati:

- a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 stabilisce le modalità e i termini mediante il quale i soggetti comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni sopra elencate per le quali ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.

Il comma 3 prevede che il vettore entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 provvede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 4 dispone che le comunicazioni al vettore e il rimborso del corrispettivo da parte di quest'ultimo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

Il comma 5 attribuisce ai soggetti di cui al comma 1 la possibilità di esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza

attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il comma 6, in relazione alla sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, stabilisce che il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 7 prevede che nei casi stabiliti dai commi 5 e 6 il vettore proceda al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il comma 8 qualifica le disposizioni contenute nel presente articolo come norme di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008.

Il comma 9 stabilisce che alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La RT afferma che il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici (ovvero l'emissione di un voucher di pari importo) è posto a carico del soggetto emittente il biglietto ovvero dall'organizzatore del viaggio. Conseguentemente, per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le istituzioni scolastiche statali o pubbliche la disposizione consentirà di potere ottenere il pieno rimborso delle somme eventualmente già corrisposte, a titolo di caparra o anticipo, alle agenzie di viaggio, per lo svolgimento di viaggi di istruzione, ove sospesi tra il 23 febbraio 2020 e il 15 marzo 2020. Conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere tale onere con i propri bilanci.

Al riguardo, si osserva che le misure di rimborso del corrispettivo versato per il viaggio o per i pacchetti turistici, a seguito di sopravvenuta impossibilità e per l'esercizio del diritto di recesso, appare suscettibile di determinare in capo agli emittenti il biglietto o all'organizzatore del viaggio un presumibile impatto negativo in termini di fatturato. Tale circostanza sembra, a sua volta, determinare in capo all'erario una perdita di gettito in termini di imposta sui redditi, IRAP e IVA. Su tali punti, al fine di chiarire gli effetti sui saldi di finanza pubblica, appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 29 ***(Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022)***

Il comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 100 del regio decreto n. 1265 del 1934, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, ammette con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche i laureati in medicina e chirurgia, collocatisi utilmente in graduatoria, che non possono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a seguito di quanto disposto con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca in data 24 febbraio 2020 a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020.

Il comma 2 impone che l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al comma 1 sia in ogni caso conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca. Fino al conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 11, della legge n. 448 del 2001, né partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018.

La RT afferma che dalla disposizione, avente unicamente lo scopo di consentire il regolare avvio delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione in esame, di fatto eludendo il filtro rappresentato dall'esame di Stato per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, appare evidentemente suscettibile di determinare un aumento degli accessi a tale corso, perlomeno fino allo svolgimento della prossima prova di esame, rispetto a quanto si sarebbe verificato a legislazione pre-vigente, in rapporto sia alla situazione di fatto venutasi a creare per l'emergenza da covid-19, che a quanto sarebbe accaduto in assenza di detta emergenza. I riflessi finanziari andrebbero pertanto approfonditi.

Articolo 30 ***(Carta della famiglia)***

La norma stabilisce che per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello dei comuni in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus COVID-19, la carta della famiglia è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

La RT, oltre a descrivere le regole vigenti disciplinanti la Carta della famiglia, afferma che la presente disposizione amplia la platea dei beneficiari fino a ricomprendere, per l'anno 2020, le famiglie con almeno un figlio a carico appartenenti

ai comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020. La RT evidenzia che la piattaforma richiederà una modifica tecnica al fine di ricomprendere, per l'anno 2020, i nuclei familiari considerati dalla presente norma che potranno registrarsi per richiedere la carta, con conseguenti oneri di gestione dell'intervento. La RT ribadisce poi la modalità di copertura dell'onere di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

Al riguardo, al fine di circoscrivere esattamente l'onere derivante dalla presente disposizione e verificare la congruità delle risorse utilizzate a copertura, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere medesimo.

Inoltre, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse sul fondo per le politiche della famiglia e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 31

(Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)

La norma nel novellare l'articolo 16 della legge n. 166 del 2016 (c.d. legge antisprechi) estende la disciplina agevolativa ivi contemplata alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

In particolare, si mira a neutralizzare gli effetti fiscali per le imprese che donano ad enti non profit prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, equiparando ai fini IVA la cessione gratuita dei prodotti in questione alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi solo dell'ampliamento del novero di beni non commercializzabili cedibili gratuitamente.

La relazione illustrativa inoltre afferma che la disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica e come già evidenziato nella RT della legge n. 166 del 2016 dal punto di vista degli effetti sul gettito tributario non si rilevano differenze tra il trattamento riservato alla distruzione dei beni rispetto a quello riservato alle cessioni dei beni interessati dalle modifiche in esame e pertanto la disposizione non comporterebbe effetti finanziari.

Al riguardo, nel presupposto che i beni considerati ai fini della cessione gratuita siano effettivamente non commercializzabili e suscettibili di essere posti quantomeno in liquidazione o in vendita a prezzi vantaggiosi, non si rilevano effetti da un punto di vista del gettito tributario.

Articolo 32 ***(Conservazione validità anno scolastico 2019-2020)***

Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

La RT riferisce che la norma è finalizzata ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2019-2020, anche nel caso in cui le istituzioni scolastiche non riescano ad effettuare almeno 200 giorni di lezione.

Certifica che la disposizione ha natura chiaramente ordinamentale, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33 ***(Misure per il settore agricolo)***

Il comma 1, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

Il comma 2 istituisce, per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei mutui.

Il comma 4 qualifica come pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

Il comma 5, salvo che il fatto costituisca reato, punisce il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 60.000 euro. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 ai sensi dell'articolo 36.

La RT afferma che la dotazione del fondo è stata stimata considerato che le imprese agricole e agroalimentari operanti nei territori ricompresi nella cd. “zona rossa” sono circa 550 e che l’ammontare dell’esposizione debitoria residua media per ciascuna impresa è quantificabile in circa 18.000 euro, per un importo complessivo di quasi 10 milioni di euro.

In relazione ai commi 4 e 5, la RT ne sottolinea il carattere ordinamentale ovvero, in rapporto alla destinazione degli introiti da sanzioni alla spesa, il carattere di novità rispetto alla legislazione previgente. Per quanto concerne i compiti di accertamento della violazione della sanzione da svolgersi da parte dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la RT afferma che essi rientrano fra le attività di carattere istituzionale, come tali eseguibili nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare sulla congruità dello stanziamento di cui al comma 2, nel presupposto dell’esattezza delle stime relative al numero di imprese agricole ed agroalimentari nella zona rossa e alla loro esposizione debitoria residua. Non vi sono osservazioni sui restanti commi.

Articolo 34

(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)

Il comma 1 prevede che il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuati individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 2 stabilisce che in relazione all’emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente, L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

Il comma 3 prevede che la relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’istituto Superiore di Sanità,

La RT certifica che la norma autorizza il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuati dell’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020 n. 630 all’acquisizione di dispositivi di protezione individuale e altri

dispositivi medicali. Le acquisizioni in questione potranno essere disposte nell'ambito delle risorse rese disponibili per la gestione dell'emergenza.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 35 *(Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti)*

La norma stabilisce che a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

La RT afferma che la norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per il 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, secondo quanto schematizzato, per maggiore chiarezza espositiva, nella seguente tabella:

COPERTURE (<i>mln di euro</i>)	2020	dal 2021
Fondo speciale conto capitale	30 (10 MISE e 20 MEF)	
Art. 2, co. 180, l. 244/2007	20	
Fondo esigenze indifferibili per interventi senza effetti sull'indebitamento netto (art. 3, co. 3, D.L. n. 3/2020)	360	
Fondo assunzioni a t.i. AA. Centrali di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), legge n. 232/2016	5,056	0,386
Fondo compensazione effetti finanziari non previsti a l.v. (art. 6, co. 2, D.L. n. 154/2008) (solo indebitam. e fabbisogno)	0,420	0,420
Maggiori entrate artt. 19, 22, 24 (solo indebitam. e fabbisogno)	2,798	0,579
TOTALE	415,056 (58,274 in termini di indebitamento netto)	0,386 (1,385 in termini di indebitamento e fabbisogno)

Il comma 2 dispone che all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16, 30 e degli articoli indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione deve avvenire entro l'anno 2020.

La RT, oltre a ribadire il contenuto dell'articolo, fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge n. 244 del 2007 (programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, come il programma EFA) è stata da ultimo rifinanziata dalla legge n. 208 del 2015 (tabella E).

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le coperture presentano le occorrenti disponibilità (in particolare, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge n. 244 del 2007, iscritta sul capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ammonta a circa 1 miliardo di euro complessivo per il 2020) e sono coerenti rispetto agli oneri sia nel profilo temporale, sia in termini di impatti differenziali fra contabilità economica e finanziaria, che considerando la natura (corrente o capitale) delle risorse coinvolte.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2020

[Nota di lettura n. 122](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (**Atto del Governo n. 154**)

"

[Nota di lettura n. 123](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (**Atto del Governo n. 156**)

"

[Nota di lettura n. 124](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (**Atto del Governo n. 158**)

"

[Nota di lettura n. 125](#)

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (**Atto del Governo n. 152**)

"

[Nota di lettura n. 126](#)

Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario (**Atto del Governo n. 155**)

Mar 2020

[Nota di lettura n. 129](#)

A.S. 1741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 130](#)

A.S. 1385: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019"

"

[Nota breve n. 14](#)

Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2020

"

[Nota di lettura n. 131](#)

Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (**Atto del Governo n. 148**)

"

[Nota di lettura n. 128](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (**Atto del Governo n. 147**)